



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE CIVICA DI MUSICA "FEDELE FENAROLI"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17.08.2021

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Articolo 1

Principi generali

Il presente regolamento definisce la struttura organizzativa e disciplina l'attività ed il funzionamento dell'Istituzione Civica di Musica "Fedele Fenaroli", istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 260 del 29.11.1974 come Scuola Civica ed adeguata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 02.06.1997, come modello organizzativo e giuridico alle norme allora vigenti, con la trasformazione in "Istituzione".

L'Istituzione Civica di Musica "Fedele Fenaroli" (di seguito Istituzione) è organismo strumentale del Comune di Lanciano, nella forma di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, dotato di autonomia gestionale, opera all'interno del quadro normativo di riferimento del predetto art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e conforma la propria gestione ai principi contabili generali del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

L'Istituzione conforma, altresì, la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo di osservare l'equilibrio economico e il pareggio di bilancio.

L'autonomia gestionale dell'Istituzione è da configurarsi come la possibilità di scelta degli assetti organizzativi interni, affiancata alla definizione dei livelli di ottimale allocazione ed utilizzazione delle risorse e, in quanto organismo strumentale dell'ente locale, è strettamente connessa e subordinata alle scelte operate dal Comune, in particolare per quanto attiene alla dotazione di risorse, umane, patrimoniali, strumentali e finanziarie.

Il Comune conferisce all'Istituzione il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I rapporti tra gli organi del Comune e l'Istituzione sono ispirati ai principi della trasparenza e della collaborazione.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione sono regolati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune di Lanciano da cui dipende.

Articolo 2

Finalità

L'Istituzione ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell'intera comunità. Non ha scopo di lucro.

Opera nel territorio realizzando una serie di servizi di interesse musicale. In particolare, contribuisce alla diffusione della cultura musicale attraverso:

a) un servizio programmato modulabile e stabile di istruzione culturale musicale che consenta la partecipazione di ogni cittadino alle attività istituite.

In particolare, le programmazioni didattiche saranno elaborate tenendo conto delle seguenti finalità dell'Istituzione:

- permettere che i cittadini di ogni età, e soprattutto i giovani, acquisiscano gli elementi indispensabili per la formazione di una cultura musicale di base, utile per la prevenzione del disagio giovanile, rivolgendosi soprattutto a quelle fasce di cittadinanza che vivono in condizioni socio-economiche disagiate;

- offrire agli allievi l'opportunità di accedere, attraverso un'adeguata preparazione, ai Conservatori di Stato;
- b) l'organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica della musica rivolti ad operatori, educatori ed insegnanti, facenti capo alle strutture prescolari e scolari del territorio;
- c) l'organizzazione di lezioni-concerto rivolte agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado;
- d) l'organizzazione di corsi di perfezionamento rivolti agli studenti di Conservatori, a giovani concertisti, a docenti e ad operatori culturali;
- e) l'ideazione ed organizzazione di attività concertistiche;
- f) l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni collaterali e integrative aventi ad oggetto la diffusione e la pratica della cultura musicale e di tutte le discipline ad essa attinenti;
- g) la promozione ed il coordinamento, in collaborazione con altri Istituti o Enti, di iniziative di ricerca, di dibattito e di divulgazione in ogni settore della vita musicale;
- h) l'offerta di un servizio culturale e sociale stabile, in permanente contatto con le istituzioni scolastiche già presenti sul territorio finalizzata allo sviluppo di eventuali proficue collaborazioni;
- i) la promozione di tutte quelle iniziative e sperimentazioni che possano favorire la nascita e lo sviluppo di un'orchestra sinfonica lancianese, di un coro polifonico, di una banda cittadina e di gruppi musicali e artistici in genere composti anche da ex allievi, allievi e maestri;
- l) la promozione della musica e delle tradizioni musicali locali;
- m) la qualificazione e valorizzazione dei gruppi musicali e corali locali;
- n) la collaborazione con i servizi sociali del Comune per la promozione di progetti di inclusività sociale;
- o) la promozione di iniziative culturali o corsi sperimentali in interazione con le altre discipline artistiche e figurative.

I servizi possono essere erogati anche in associazione con altri Comuni, attraverso la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n. 267/2000. In tal caso il Comune di Lanciano sarà Capofila.

Articolo 3

Programmi, bilanci ed iniziative

L'Istituzione persegue le finalità determinate dal Comune di Lanciano secondo quanto definito dal mandato del Sindaco nei documenti di programmazione, sulla base del piano-programma, di durata triennale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in cui sono determinate le direttive operative per l'esercizio e la gestione delle attività e dei servizi assegnati, gli standard di erogazione, i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse a tal fine necessarie.

Tale piano-programma è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione dell'Istituzione.

Gli organi dell'Istituzione, nel rispetto delle proprie competenze, possono proporre agli organi comunali l'adozione di ogni atto che reputino opportuno per il miglior perseguimento delle finalità dell'Istituzione.

TITOLO II

ORGANI, PERSONALE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 4

Organi dell'istituzione

Sono Organi dell'Istituzione:

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);

Il Presidente del C.d.A;

Il Direttore.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco, fra i cittadini che hanno i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale ed una specifica esperienza e competenza in campo musicale ed artistico, adeguate alla carica da ricoprire, nel rispetto degli indirizzi e del Regolamento per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, vigenti nel tempo, all'interno di una rosa fornita dal Consiglio Comunale.

Detta rosa sarà formata da tre nominativi indicati dalla minoranza e da sei nominativi indicati dalla maggioranza. Il Sindaco sceglierà i componenti in misura di uno nella rosa fornita dalla minoranza, ed in misura di due nella rosa fornita dalla maggioranza.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare, altresì, l'equilibrio di genere, salva motivata impossibilità, con rappresentanza di entrambi i sessi, ciascuno nella misura di almeno un terzo del numero complessivo stabilito.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi causa comporta la decadenza dei Consiglieri.

A conclusione del mandato continuerà a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per iscritto, tramite avviso di convocazione trasmesso in modalità telematica all'indirizzo indicato dal componente, almeno tre giorni prima della riunione, oppure ventiquattro ore prima in caso d'urgenza. La convocazione deve contenere: data, ora e ordine del giorno.

Si riunisce, altresì, quando ne richiedano la convocazione, su proposta motivata, almeno un terzo dei consiglieri o il Direttore.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale dal segretario nominato dal Presidente di volta in volta tra i membri del Consiglio d'Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal componente con funzioni di segretario della seduta. I verbali delle sedute, numerati

e datati, debbono essere raccolti in un apposito Registro. Copia dei verbali di ogni seduta è trasmessa, con atto formale, al Sindaco del Comune di Lanciano e conservato presso gli uffici del Responsabile del servizio cultura.

Le funzioni di Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono volontarie e svolte gratuitamente.

Al Presidente è riconosciuta un'indennità, a carico dell'Istituzione, fino al massimo della metà di quella di un assessore del Comune di Lanciano. La misura è stabilita con delibera del C.d.A.

La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Sindaco entro 15 giorni dall'adozione dell'atto di nomina dei componenti.

La funzione di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualunque carica politica e in caso di elezione si avrà la decadenza automatica da componente del consiglio di amministrazione.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del C.d.A. coloro che reputi utili allo sviluppo della discussione su singoli punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento del voto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 6

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Istituzione e provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale, col compito di definire l'orientamento generale delle attività dell'Istituzione promuovendone la costante innovazione in una prospettiva coerente al conseguimento delle sue finalità, ed in particolare:

a) approva la proposta:

1. degli atti fondamentali, costituiti dal Piano-programma delle attività, dai Bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, dal rendiconto di gestione;
2. di convenzionamento con altri Enti riservata dalla legge alla competenza esclusiva del Consiglio comunale.

Le proposte di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere trasmesse al Sindaco per l'approvazione definitiva da parte degli organi dell'Ente competenti in materia.

b) definisce:

1. le linee generali di attuazione del Piano-programma annuale delle attività;
2. il piano annuale dell'offerta formativa, ove siano specificati gli obiettivi, i contenuti, i corsi ed il relativo calendario, nonché le iniziative e gli eventi che si intendono realizzare;
3. le strategie per la valorizzazione delle finalità dell'Istituzione, compresa la soluzione di accedere a finanziamenti e contributi pubblici e privati;
4. le tariffe per l'accesso ai servizi dell'Istituzione affidati alla propria gestione e dei loro adeguamenti ed i costi di accesso ai servizi aventi carattere occasionale o straordinario e comunque di scarsa rilevanza economica resi nei casi non regolati dalla disciplina generale delle tariffe stabilite dal Comune;
5. gli altri atti comunque non rientranti nella esclusiva competenza del Direttore e del Presidente;
6. il programma delle attività scolastiche;
7. l'assegnazione di borse di studio agli allievi che mostrino di meritarsele per particolari profitti scolastici e/o tenendo in considerazione le condizioni economiche della propria famiglia;
8. l'entità onnicomprensiva del compenso dei docenti;
9. la misura dell'indennità di carica riconosciuta al Presidente;
10. la nomina delle commissioni per la selezione del Direttore e dei docenti
11. la programmazione artistica ed economica delle manifestazioni sulla base delle finalità statutarie;

12. la stipula, sulla base delle finalità statutarie, di convenzioni di collaborazione con Enti, Società, Associazioni, Fondazioni, etc.

Articolo 7

Revoca e scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione – Dimissioni

Il Sindaco può sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione, ovvero revocarne singoli membri, nei casi di irregolarità nella gestione, di contrasto con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, di palese inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione, ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei programmi annuali di attività.

Prima della revoca o dello scioglimento, il Sindaco comunica al Consiglio di Amministrazione o al singolo componente le contestazioni, alle quali possono essere opposte, nei successivi dieci giorni, eventuali argomentazioni in forma scritta e/o audizioni degli interessati, su cui il Sindaco si pronuncia entro i successivi dieci giorni, confermando o archiviando il precedente provvedimento.

Dei suddetti provvedimenti è data informazione al Presidente del Consiglio comunale perché sia data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Le dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione sono presentate per iscritto all'Istituzione e al Sindaco del Comune di Lanciano e diventano irrevocabili dalla loro acquisizione al protocollo comunale.

In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco provvede entro trenta giorni alla sostituzione, nel rispetto degli indirizzi e del Regolamento per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, vigenti nel tempo e di quanto stabilito dal precedente articolo 5.

I Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

Articolo 8

Il Presidente

Il Presidente dell'Istituzione, nominato dal Sindaco, è il rappresentante legale ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Regolamento e dalla legge.

In particolare:

- rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli organi del Comune di Lanciano e con gli altri Enti pubblici e privati e ne cura i rapporti;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione;
- organizza le assemblee partecipative con i docenti e gli utenti;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- stipula il contratto di lavoro con il Direttore individuato a seguito di selezione pubblica;
- vigila e coordina le funzioni dei docenti dell'Istituzione;
- cura i saggi e le manifestazioni pubbliche dell'Istituzione ed ogni altra attività culturale intesa a perseguire le finalità della stessa;
- ha la responsabilità diretta dell'andamento disciplinare e didattico dell'Istituzione;
- presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, che ne delibera la formale approvazione, una relazione didattica ed amministrativa sull'attività e il funzionamento dell'Istituzione nell'anno decorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo;

- verifica, in genere, nel rispetto delle competenze del Direttore, l'andamento delle attività dell'Istituzione;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con gli operatori privati, con le espressioni organizzative dell'utenza o con le altre organizzazioni interessate al campo di attività dell'Istituzione;
- vigila sul rispetto del presente Regolamento.

Articolo 9

Il Direttore

Il Direttore è titolare del potere gestionale dell'Istituzione ed ha funzioni di coordinamento, tenuta dei registri contabili e di pratiche amministrative. È il responsabile delle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività dell'Istituzione. Ha in consegna tutto il materiale ed è responsabile della sua conservazione e amministrazione.

Il Direttore, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- cura ed è responsabile dell'attività amministrativa, finanziaria e fiscale dell'Istituzione;
- predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la formale approvazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;
- predispone atti amministrativi, compresa l'assunzione degli impegni e liquidazioni di spesa, stipula i contratti d'appalto e le convenzioni con altri enti;
- predispone le procedure di selezione del personale docente e stipula i contratti
- formula proposte e provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- attua gli indirizzi, i programmi e tutti gli atti gestionali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- vigila e coordina l'attività del personale non docente assegnato all'Istituzione dal Comune;
- è responsabile della regolarità dell'iscrizione degli allievi, della tenuta dei registri degli alunni e della relativa documentazione amministrativa.
- propone la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'esame di qualunque argomento ritenuto di particolare interesse, ogniqualvolta lo reputi opportuno;
- adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Istituzione non riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Il Direttore, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza in gestione amministrativa, documentata da adeguati titoli e curriculum, è individuato con delibera del CdA dell'Istituzione, a seguito di formale selezione pubblica per titoli o in base ad altre tipologie di reclutamento di personale consentite dalla normativa vigente da svolgersi secondo le disposizioni normative e regolamentari esistenti in materia, bandita con deliberazione dello stesso CdA. La nomina è effettuata sulla base di documentati requisiti professionali e del curriculum che verranno esaminati da apposita Commissione, nominata dal CdA, composta dal Dirigente del Settore Servizi alla persona del Comune di Lanciano e da due esperti in materia amministrativa e finanziaria. Compatibilmente con la tipologia contrattuale, il candidato prescelto può ricoprire il medesimo ruolo in altre Istituzioni e /o altre Scuole civiche di musica.

Il Direttore è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o altra tipologia contrattuale conforme alle norme e procedure di legge e di regolamento vigenti in materia contrattuale, tenendo conto delle funzioni da svolgere.

Il Direttore dura in carica per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per altri due anni, con atto formale del C.d.A., una sola volta, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

I docenti

I docenti sono i responsabili dello svolgimento del programma del corso loro affidato ed operano secondo il principio della libertà di insegnamento in relazione alla programmazione collegiale ed alle direttive del Presidente.

L'organico dei docenti può variare in relazione al numero dei corsi programmati, al numero degli allievi iscritti ed ai limiti imposti dalle disponibilità di bilancio.

I docenti sono nominati dal Direttore dell'Istituzione previa formale selezione pubblica per titoli, da svolgersi secondo le disposizioni normative e regolamentari esistenti in materia, con relativa graduatoria finale che avrà durata triennale. La graduatoria è formata sulla base di titoli accademici, di documentati requisiti professionali e del curriculum artistico che verranno esaminati da apposita Commissione, composta da esperti docenti.

Il titolo di accesso alla selezione per l'insegnamento delle discipline conservatoriali è il diploma di Conservatorio di Musica o Diploma Accademico di Conservatorio di 2° livello o titoli equipollenti attinenti all'insegnamento richiesto, compresa la laurea al DAMS. Per le discipline non conservatoriali costituisce titolo di accesso alla selezione adeguato e specifico curriculum attestante qualificata esperienza nel settore attinente all'insegnamento richiesto di almeno 5 anni.

Dal punto di vista contrattuale, i docenti sono nominati annualmente, per la durata di un anno scolastico, su graduatoria triennale attraverso contratti di prestazione professionale o a mezzo di altra forma contrattuale flessibile secondo i canoni stabiliti dalla legge. In nessun caso i contratti stilati dall'Istituzione devono dar luogo a forme di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il numero di docenti e delle ore di insegnamento sarà proporzionato alle classi effettivamente aperte nell'anno in corso di svolgimento e al numero degli iscritti.

La graduatoria, nel triennio di validità dalla data di pubblicazione, potrà essere utilizzata anche per incarichi di durata annuale o di supplenza temporanea.

Ogni docente:

- risponde al Presidente dell'indirizzo artistico, dell'andamento didattico e disciplinare del proprio corso;
- pur mantenendo autonomia operativa, deve attenersi alle indicazioni ricevute dal Presidente per il migliore andamento dei corsi;
- è tenuto, senza diritto e compenso speciale, a seconda della sua competenza, ad impegnarsi per la preparazione dei saggi pubblici, e ad intervenire ai saggi stessi, anche in ore estranee agli orari scolastici.
- è tenuto a partecipare, in aggiunta alle attività di insegnamento e senza compensi aggiuntivi, alle riunioni che il Presidente riterrà di promuovere per fini didattici nel limite delle 20 ore annuali.

Articolo 11

Personale non docente

L'Istituzione utilizza, per l'organizzazione e l'esercizio delle proprie attività:

- a) personale comunale appositamente distaccato;
- b) personale assunto con contratto di diritto privato o pubblico, in conformità al vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune;
- c) personale distaccato o comandato da altre Istituzioni o Enti, pubblici e privati.

Articolo 12

Servizio segreteria

Al Servizio Segreteria competono le funzioni e le responsabilità amministrative di tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Istituzione, ivi comprese quelle relative alla gestione dei bilanci e dei rendiconti, ed inclusa la parte amministrativa e gestionale riguardante allievi, insegnanti e direttore.

Al predetto servizio viene assegnato un dipendente di categoria non inferiore a C.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO E GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Articolo 13

Locali

L'Istituzione ha sede in Lanciano, nei locali rientranti nella disponibilità del Comune messi a disposizione, idonei allo svolgimento delle attività e finalità da essa promosse di cui all'art. 2 del presente statuto. Nei locali sede dell'Istituzione operano e si riuniscono gli Organi, anche in modalità a distanza, secondo la disciplina vigente, a tal proposito, nel Comune di Lanciano e/o secondo quanto appositamente stabilito dall'Istituzione stessa.

Articolo 14

Mezzi finanziari

L'Istituzione viene dotata di mezzi e personale idonei per il funzionamento, nonché di arredi, attrezzature e strumenti musicali.

Le sue risorse sono costituite da:

- il capitale di dotazione ai sensi dell'art. 114 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- eventuali finanziamenti aggiuntivi che potrebbero essere determinati dal Comune per iniziative di carattere straordinario, proposte dall'Istituzione;
- i finanziamenti della Regione Abruzzo;
- i finanziamenti erogati in virtù di tutte le leggi/disposizioni regionali, nazionali o europee che rientrino a sostegno dell'Istituzione per le finalità del presente Statuto;
- gli eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni o privati, a sostegno dell'attività dell'Istituzione;
- le entrate derivanti da attività collaterali in campo artistico legate alla ricerca e alla diffusione delle attività;
- le quote di iscrizione e frequenza versate dagli allievi;
- le donazioni, i lasciti ed elargizioni varie che fossero fatte in favore dell'Istituzione.

Per la gestione delle risorse finanziarie, l'Istituzione avrà un proprio conto corrente presso un Istituto Bancario tesoriere dell'istituzione stessa.

Il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere del Comune che provvede alle riscossioni delle entrate e ai pagamenti con le stesse modalità previste per il Comune stesso.

Articolo 15

Il Patrimonio

Di tutti i beni mobili conferiti ed appartenenti all'Istituzione dovrà essere redatto un inventario patrimoniale.

Gli strumenti musicali, le dotazioni, i libri, gli spartiti musicali, tutto il materiale occorrente e gli scaffali relativi sono da considerarsi beni mobili per destinazione. Gli utenti potranno accedere agli strumenti musicali previa autorizzazione del Presidente, o in sua assenza, dal docente della materia.

Il patrimonio acquisito negli anni dall'Istituzione rimane nel patrimonio del Comune di Lanciano, non avendo la stessa personalità giuridica, ma conserva in ogni caso la sua specifica finalità.

In caso di scioglimento dell'Istituzione, il patrimonio tornerà nella piena disponibilità del Comune di Lanciano.

Articolo 16

Sistema contabile

L'Istituzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., conforma la propria gestione ai principi contabili generali del del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..e adotta il medesimo sistema contabile del Comune, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Il bilancio di previsione triennale e annuale, che va allegato al bilancio di previsione del Comune, e il rendconto della gestione, sono predisposti secondo lo schema degli allegati n. 9 e 10 del D. Lgs. n. 118/2011, completi dei relativi allegati. L'Istituzione provvede, con le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, alla trasmissione dei predetti documenti contabili alla BPAP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n. 196/2009.

L'Istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l'obbligo di osservare l'equilibrio economico e il pareggio di bilancio.

Articolo 17

Acquisizioni di lavori, forniture e servizi

L'Istituzione provvede all'acquisizione di forniture e servizi in conformità alle procedure stabilite dalla vigente normativa, D.Lgs.n . 50.2016 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 36, e regolamenti comunali emanati in materia.

Articolo 18

Osservanza di norme. Adempimenti a carico dell'Istituzione

L' Istituzione conforma la propria attività amministrativo-contabile, tra gli altri, alle disposizioni normative:

- in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, di cui al regolamento approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03.04.2013;
- in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotto dall'art. 629, lettera b) della L. 190 del 23.12.2014;
- in materia di anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190 e trasparenza di cui alla L. 14.03.2013 n. 33, compatibilmente con la propria caratteristica di ente strumentale.

Articolo 19

Controllo

L'attività amministrativa e contabile dell'Istituzione è soggetta al controllo dell'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Lanciano.

TITOLO IV

ATTIVITA' DIDATTICHE

Articolo 20

Utenti

L'accesso alle discipline di insegnamento musicale dell'Istituzione avviene mediante iscrizione aperta a tutti e senza limiti di età.

Qualora il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili nell'ambito di ciascun corso previsto nel piano didattico dell'Istituzione, il Presidente provvederà ad attivare la selezione attitudinale, dando priorità a coloro che hanno la residenza nel Comune di Lanciano e negli altri Comuni eventualmente associati al servizio, e, a parità di merito, in base alla situazione economica.

L'iscrizione ai corsi comporta l'accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente regolamento, copia del quale sarà affisso presso la sede dell'Istituzione.

Il contegno degli allievi dovrà ispirarsi alla massima correttezza ed alla più rigorosa disciplina. Gli allievi dovranno rispettare la massima puntualità.

L'allievo che, con il proprio comportamento, determini situazioni di disturbo al regolare funzionamento dell'attività scolastica può essere sottoposto a conseguenti provvedimenti da parte del Presidente.

Articolo 21

Corsi

Per ciascun anno scolastico, viene garantita ampia possibilità di scelta dei corsi di strumento, da attivare, su richiesta dell'utenza. L'effettivo avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti determinato sulla base dei criteri di economicità ed efficacia didattica ed economica.

I programmi di studio per i singoli corsi principali saranno quanto più possibile conformi a quelli vigenti nei Conservatori di Musica Statali o Istituti Musicali Pareggiati.

L'offerta di cultura musicale può determinare l'iscrizione alla Scuola di allievi adulti o comunque impossibilitati a seguire un percorso accademico. Per questo motivo i corsi sono divisi in n° 2 (due) diverse categorie:

- Corsi di base
- Corsi superiori

L'accesso ai corsi di base è aperto a tutti.

Per accedere ai corsi superiori, che presuppongono un interesse ed un impegno più professionale e che seguono il programma didattico tipico dei Conservatori di Musica, il candidato dovrà superare regolare esame di ammissione (attitudinale) o di passaggio (per allievi interni), secondo un programma stabilito da un'apposita Commissione composta da docenti di cui almeno uno dello stesso strumento scelto, con diritto di precedenza per gli allievi interni.

Articolo 22

Organizzazione delle lezioni

L'anno scolastico ha la durata di nove mesi, da ottobre a giugno, con attività didattiche straordinarie nel periodo estivo, quali ad esempio: master classes, seminari, corsi di perfezionamento, audizioni, prove d'orchestra, ecc, ferma restando un'interruzione del servizio per un periodo non inferiore alle quattro settimane.

Le attività sono, altresì, sospese, negli stessi periodi di sospensione del calendario scolastico regionale (festività natalizie, pasquali, Santo Patrono ecc...).

L'apertura della scuola di musica è articolata in turni che saranno resi noti al pubblico tramite affissioni all'esterno e all'interno dei locali in cui è ubicata, così come eventuali variazioni. L'orario di apertura dell'Istituzione agli utenti dei corsi è fissato dal Consiglio di Amministrazione, in funzione delle finalità e dell'utenza da servire.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Eventuali modifiche potranno essere proposte anche dal Consiglio di Amministrazione, con formale delibera.

Art. 24

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti con lo stesso incompatibili, ed in particolare, il regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 02.06.1997, fermo restando la disciplina transitoria di cui al successivo articolo 25.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento si applica al CdA in carica al momento della sua entrata in vigore. L'attuale CdA cesserà le funzioni per scadenza naturale e sino alla nomina del nuovo.

Sino alle nomine del primo CdA e del Direttore successive all'entrata in vigore del presente regolamento, le competenze di quest'ultimo sono in capo al Presidente del CdA.